

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario

(art.11 c.5 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.)

Premessa

La nota integrativa è un documento allegato al Bilancio di Previsione finanziario che ha la funzione di illustrare i dati sintetici riportati nel bilancio d'esercizio e fornire le informazioni necessarie per un'adeguata interpretazione, come disciplinato dall'art.11 comma 5 del D.lgs 23 giugno 2011 n.118.

Il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., ha rivoluzionato la contabilità delle Regioni, degli Enti locali, e loro organismi, introducendo un sistema di contabilità finanziaria che prevede l'adozione di un bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa e pluriennale di competenza, la classificazione dello stesso per missioni e programmi e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria.

La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021-2023 sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili, che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 al D.Lgs. 118/2011 vengono definiti ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Fondo crediti di dubbia esigibilità - accantonamento al FCDE

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata del titolo terzo, determinando il risultato riportato nell'allegato 13 del bilancio di previsione 2021/2023 che si allega alla presente nota.

Per definire la somma prevista al FCDE, è stato applicato il calcolo della media semplice, considerando gli incassi avvenuti nel quinquennio 2015/2019

Le medie relative agli esercizi 2022 e 2023 sono state convenzionalmente considerate pari a quelle rilevate nel 2021.

Per la totalità delle altre entrate, si specifica che non sono soggette a quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto trattasi di trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche.

Fondo garanzia debiti commerciali

La legge di bilancio n. 145 del 2018 all'art 1 commi 859-863 introduce una sostanziale novità: il fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC). La legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito la proroga dell'intera disciplina di tale fondo al 2021, facendo riferimento agli stessi indicatori per la determinazione della sussistenza dell'obbligo di accantonamento indicati nella Legge n. 145/2018.

Tale accantonamento viene calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) con esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, è obbligatorio nel caso in cui:

1) l'ente presenti un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali.

In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento è pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

2) l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2020, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2019 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. L'Ente che, seppur trovandosi in questa fattispecie, ma che alla fine del 2020 presenti uno stock di debito scaduto non superiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno, non è comunque tenuto ad accantonare il fondo di garanzia.

3) l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al Dlgs

33/2013 (anche in questo caso l'obbligo di accantonamento è pari al 5%).

Nonostante il comma 859, così come modificato dal DL 124/2019 preveda che il fondo sia quantificato dal Consiglio di Amministrazione entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento (2021) l'Ente ha ritenuto corretto e prudente stanziarlo in bilancio, nel Programma 3 della Missione 20, tra le voci "altri fondi" per un importo pari ad € 12.648,35, quantificandolo in base ai dati in possesso alla data di redazione del bilancio di previsione, rimandandone comunque la puntuale definizione entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi):

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31.12.2020

€ 1.462.318,29

PARTE ACCANTONATA:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2020 € 140.446,74

Fondo contenzioso € 40.000,00

B) Totale parte accantonata **€ 180.446,74**

PARTE VINCOLATA:

Vincoli derivanti da trasferimenti € 755.795,69

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente € 295.000,00

C) Totale parte vincolata **€ 1.050.795,69**

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI:

€ 17.697,52

**UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL
31.12.2020:**

Utilizzo quote vincolate	€ 939.407,37
di cui vincoli derivanti da trasferimenti	€ 626.709,85

La composizione del Risultato di Amministrazione presunto viene dettagliata negli allegati al Bilancio A1 A2 A3 che ne descrivono la destinazione e la provenienza della parte vincolata

Fondo pluriennale vincolato

Il principio della competenza potenziata prevede che il Fondo pluriennale vincolato, sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti che di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento d'impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.

Nel bilancio di previsione 2021/2023 è stato previsto il FPV, limitatamente all'esercizio 2021.

Fondo Pluriennale Vincolato: **€ 376.543,34.**

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria, per l'annualità 2021 sono previsti alcuni lavori di ristrutturazione presso la RAF Villa S.Giacomo di Caravino, che saranno coperti da una parte dalle entrate relative alla concessione, per un importo pari ad € 17.500,00.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivanti o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivanti o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco degli enti e organismi strumentali dell'Ente

L'Ente è ente strumentale dei Comuni consorziati. Non possiede enti o organismi strumentali

Elenco partecipazioni possedute e indicazione della relativa quota percentuale

L'Ente non possiede alcuna partecipazione

Ivrea, li 15 dicembre 2020

finito su originale